REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	LORUSSO	FRANCESCO	Presidente
☐	VENNERI	ANNA RITA	Relatore
☐	CAZZOLLA	FERNANDO ANTONIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1829/12
  depositato il 15/06/2012

- avverso la sentenza n. 37/21/12
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI
  proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI

controparte:

VIALE

difeso da:
LA SCALA ANTONIO MARIA
AVV.
VIA MELO DA BARI 205 70100 BARI BA

Atti impugnati:
IS CR.IPOTECA n° RG IRPEF-ALTRO 2003

SEZIONE
N° 8

REG.GENERALE
N° 1829/12

UDIENZA DEL
05/04/2013 ore 09:30

SENTENZA
N° 77/08/13

PRONUNCIATA IL:
- 5 APR. 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
21 NOV. 2013

Il Segretario
ASSIST. TRIBUTARIO
COSELLA Giuseppe

COPIA RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con sentenza n. 37/21/2012 pronunciata il 16.02.2012 e depositata in Segreteria il 15.03.2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari - Sez. XXI - ha accolto il ricorso proposto dal Sig. avverso iscrizione ipotecaria su un appartamento sito nel Comune di Bari per un valore pari al doppio del debito di cui alle cartelle di pagamento rispettivamente notificate il 29.07.2002 e il 19.02.2008 per un valore complessivo di € 13.133,12.

Il contribuente presentava ricorso avverso detta iscrizione ipotecaria per i seguenti motivi:

1) illegittimità della pretesa tributaria in quanto derivante dall'accertamento di un reddito presuntivamente percepito per partecipazione ad una società di capitali in liquidazione, esercente il commercio al dettaglio di articoli di profumeria con sede in l l relativi accertamenti in rettifica del reddito di impresa della società, su tempestiva impugnazione di quest'ultima, erano stati a loro volta annullati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari e detto annullamento era stato confermato in appello dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari;
2) irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento per il reddito di partecipazione e della stessa relativa cartella di pagamento;
3) illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per omessa intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73, nonché per precedente iscrizione di fermo amministrativo su autoveicoli per lo stesso presunto credito di imposta summenzionato.

Nell'atto di costituzione il Concessionario per la riscossione controdeduce sulla natura giuridica dell'iscrizione ipotecaria, contestando nel merito l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di intimazione, non necessario in quanto non risultava iniziata alcuna procedura espropriativa.

L'Agenzia delle Entrate dal canto suo, dopo aver rilevato che avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale richiamata dal ricorrente pende ricorso per cassazione, rammenta che il contribuente non ha proposto ricorso avverso i prodromici atti - avviso di accertamento e cartella di pagamento - a lui regolarmente notificati.

I primi giudici hanno accolto il ricorso, ritenendo fondata la prima eccezione avanzata dal Sig. Losacco e ordinando di conseguenza alla Equitalia . la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria impugnata. Ciò in quanto hanno ritenuto illegittima la pretesa erariale avanzata nei confronti del contribuente stante il giudicato favorevole, sia pure non definitivo, sugli accertamenti svolti nei confronti della società, e quindi su atti provenienti dalla stessa fonte. Nella parte motiva della sentenza sono state invece disattese le ragioni di impugnazione di cui ai punti 2) e 3) del ricorso introduttivo.

Evidenzia altresì la Commissione Tributaria Provinciale che il ricorso per cassazione della sentenza

COPIA RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

di secondo grado non inficia la esecutività della stessa, mentre la sua eventuale riforma da parte della Suprema Corte consentirebbe all'Ufficio di rinnovare l'esecuzione delle pretese erariali.

Non rileva inoltre, secondo i primi giudici, la mancata impugnazione dell'accertamento da parte del ricorrente, in presenza di giudicato favorevole su atti provenienti dalla stessa fonte, ossia dall'annullamento del maggior reddito alla società.

Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado rammentando preliminarmente che la vicenda traeva origine dalla omissione, da parte del contribuente, della dichiarazione Mod. Unico 2004 per i redditi conseguiti nell'anno di imposta 2003. In conseguenza di ciò l'odierno appellante, avendo constatato che il Sig. Losacco risultava socio al 10% del capitale sociale della società - a carico della quale era stato accertato un maggior reddito di impresa di € 181.862,00 - accertava a carico dello stesso un reddito imponibile di € 18.186,00.

Osserva inoltre l'Ufficio che erroneamente i primi giudici hanno accolto il ricorso ritenendo illegittima la pretesa tributaria, atteso che oggetto del contendere è l'iscrizione ipotecaria e non già il reddito di partecipazione riveniente dall'accertamento nei confronti della società di cui il contribuente era socio.

Eccepisce infine il malgoverno delle risultanze processuali e la violazione degli artt. 21 e 22 del D.lgs. n. 546/92 in quanto la Commissione Provinciale, pur ritenendo legittimi gli atti propedeutici all'iscrizione ipotecaria (avviso di accertamento e cartella di pagamento) e dando atto che avverso gli stessi non è stato proposto alcun ricorso, di modo che gli stessi si sono resi definitivi per omessa impugnazione, inspiegabilmente ha accolto il ricorso, in conseguenza dello stato in cui versa il giudizio sull'accertamento notificato alla società, da cui rinviene il reddito di partecipazione contestato al socio.

Conclude pertanto per la riforma della sentenza impugnata e la condanna del contribuente al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.

Con atto di controdeduzioni depositato il 1/08/2012 si è costituito con il quale impugna e contesta tutto quanto *ex adverso* dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata e con rifusione delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

OSSERVA LA COMMISSIONE

L'appello dell'Ufficio appare fondato e merita pertanto di essere accolto come da dispositivo.

Nella controversia per cui è causa il contribuente ha impugnato, ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. e-*bis*) del D.lgs. n. 546/92, un atto di iscrizione ipotecaria per tre motivi specifici.

La Commissione Provinciale ha ritenuto fondata la prima doglianza, rappresentata dalla eccezione di illegittimità della pretesa tributaria perché derivante dall'accertamento di un reddito

COPIA RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

legittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria e non già il reddito di partecipazione riveniente dall'accertamento a carico della società di cui il era socio.

Il procedimento di verifica del reddito di partecipazione in capo al contribuente ha infatti avuto vita autonoma rispetto all'analogo procedimento di verifica del reddito di impresa in capo alla società, che ha regolarmente proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento notificatole e per il quale pende oggi ricorso per cassazione avanzato dall'Ufficio a seguito dell'annullamento di detto avviso da parte della Commissione Provinciale, poi confermato dalla Commissione Regionale.

Analogo ricorso non è stato proposto dal contribuente-socio, né contro l'avviso di accertamento, né tantomeno nei confronti della successiva cartella esattoriale: di conseguenza detti atti, propedeutici all'iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio, sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.

Non appaiono pertanto condivisibili le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici in relazione agli effetti del giudicato favorevole (non definitivo) sull'accertamento del reddito della società, atteso che - come opportunamente rammentato dall'appellante Ufficio - qualora la Suprema Corte dovesse confermare la dichiarazione di nullità dell'accertamento societario, il socio potrebbe comunque vedere riconosciute le proprie ragioni attraverso la proposizione di apposita istanza in autotutela.

Il contribuente dal canto suo insiste nel non fondare le proprie controdeduzioni sull'atto impugnato, focalizzando erroneamente l'attenzione sull'esito (si ripete non definitivo) della controversia avviata dalla società.

Secondo un principio di diritto in materia posto dalla Suprema Corte infatti "*L'accertamento emesso a tutela di un credito tributario, diviene illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo: tale sentenza, infatti, fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.*" (in tal senso Cass. Civ. Sez. V ordinanza 27.07.2012 n. 13445 che a sua volta richiama Cass. Civ. Sez. V 22.09.2006 n. 20526; Cass. Civ. n. 19078/2008, nonché Cass. Civ. Sez. I 4.05.2004 n. 8417).

Nella fattispecie per cui è causa non vi è stato alcun ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e la definitività dello stesso per mancata impugnazione

COPIA RILASCIATA
ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

rende pertanto legittima l'iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione.

La complessità della materia trattata impone di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sez. VIII – definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 5 aprile 2013.

Il Relatore
Avv. Anna Rita Venneri

Il Presidente
Dott. Francesco Lorusso

COPIA RILASCIATA
ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO